

Elementi normativi in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nel luogo di lavoro

Dott.ssa Lucia PAMPANELLA

ANTE
D.LGS.
626/94

FONTI DELL'OBBLIGO DI SICUREZZA

COSTITUZIONE ITALIANA
(Artt. 32, 35, 41)

ART. 2087
CODICE CIVILE

CODICE PENALE
(Artt. 436, 437, 589, 590)

D.P.R. n. 547/1955

D.P.R. n. 303/1956

Queste norme
compreso il D.Lgs.
626/94 sono state
abrogate dal D. Lgs.
9.4.2008 n. 81

FONTI DELL'OBBLIGO DI SICUREZZA

dal 1994 al 2008

**D. LGS. 19.9.1994 n. 626 s.m.i.
Recepisce otto direttive comunitarie
in materia di sicurezza del lavoro**

**D.M. 05.08.1998 n 363 (D.LGS.
626/94 bis)
Sicurezza del lavoro in ambito
universitario e per
gli enti di ricerca**

OGGI

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Normativa

Brevi approfondimenti:

COSTITUZIONE ITALIANA

- Art. 32 "La Repubblica tutela la **salute** come fondamentale diritto...
- Art. 35 "La Repubblica tutela il **lavoro** in tutte le sue forme ed applicazioni...
- Art. 41 "L'iniziativa economica ... è libera. Non può svolgersi ... in modo da recare danno alla sicurezza

Brevi approfondimenti:

CODICE CIVILE

- Art. 2087 "L'imprenditore è tenuto ad adottare ... le misure che, ... sono necessarie a **tutelare l'integrità fisica e la personalità morale** dei prestatori di lavoro.

Brevi approfondimenti:

CODICE PENALE

- Art. 436 "Chiunque in occasione di ... o di pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'opera di difesa ... è punito con la reclusione da due a sette anni".
- Art. 437 "Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ... , è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".
- Art. 589 "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni."
- Art. 590 "Chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire un milione".

Brevi approfondimenti:

DPR 547/1955 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro:

Il Decreto è suddiviso in XII titoli: (aspetti connessi a: ...)

- II ambiente di lavoro ...;
- VI impianti ...;
- VIII materie e prodotti pericolosi e nocivi ...;
- IX ... manutenzione e riparazione delle macchine ...;
- X mezzi individuali di protezione.

Brevi approfondimenti:

DPR 303/1956 – Norme generali per l'igiene del lavoro:

Il Decreto è suddiviso in V titoli:
(aspetti connessi a: ...)

- II ... aerazione, illuminazione, temperatura, umidità, ..., presidi di pronto soccorso;
- III disposizioni per aziende agricole.

D.LGS. 626 del 19.9.1994

Attuazione delle direttive
riguardanti il miglioramento
della sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro

Direttive Generiche

- 391/89 – direttiva quadro;
- 654/89 – luoghi di lavoro;
- 655/89 – attrezzature di lavoro;
- 656/89 – dpi.

Direttive Specifiche

- 269/90 – movimentazione manuale carichi;
- 270/90 – videoterminali;
- 394/90 cancerogeni;
- 679/90 agenti biologici.

DECRETO MINISTERIALE

5 agosto 1998

n. 363

**Regolamento recante norme per
l'individuazione delle particolari
esigenze delle Università e degli
Istituti di Istruzione Universitaria ai
fini delle norme contenute nel D.Lgs.
19 settembre 1994, n. 626 e
successive modificazioni ed
integrazioni**

DECRETO MINISTERIALE


5 agosto 1998

n. 363

Individua la figura del

**Responsabile della attività didattica o di ricerca
in laboratorio** (ha poteri gestionali e di spesa)

*"... il soggetto che, individualmente o come
coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o
di ricerca in laboratorio."*



DECRETO MINISTERIALE

5 agosto 1998

n. 363

Considera i

Laboratori

"... i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici.

... i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede (campagne archeologiche, geologiche, ...)."

Cosa cambia?

Prima del D.Lgs. 626/94

DATORE di LAVORO

Applica le norme di igiene e sicurezza
sul lavoro (DPR 547/55 – 303/56)

DIRIGENTI e PREPOSTI

Collaborano con il
Datore di lavoro
nell'applicare e nel far
rispettare ai lavoratori
le norme di tutela

LAVORATORI

Rispettano le norme di
tutela ed osservano le
disposizioni impartite dal
Datore di lavoro

Cosa cambia?

Dopo il D.Lgs. 626/94

DATORE di LAVORO

Applica le norme di tutela; Predisporre ed attua le misure di prevenzione e protezione

DIRIGENTEI e PREPOSTI

Collaborano con il Datore di lavoro nell'applicazione e far rispettare ai lavoratori le norme di tutela, le disposizioni e le misure di prevenzione e protezione

LAVORATORI

Rispettano le norme di tutela, osservano le disposizioni impartite e le misure di prevenzione; si prendono cura della loro salute e sicurezza

SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE

Collabora alla attuazione delle misure di prevenzione

RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI per la SICUREZZA

Partecipa alla definizione delle misure di prevenzione

MEDICO COMPETENTE

Attua la sorveglianza sanitaria

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

PRINCIPALI NOVITA'

- 1 – Nuova e ampliata definizione di lavoratore senza alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda) e finanche ai lavoratori autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza, a progetto ed interinali, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;
- 2 – il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali;
- 3 – il coordinamento delle attività di vigilanza;
- 4- il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche;
- 5 – l'istituzione del libretto sanitario e di rischio personale per ogni lavoratore;
- 6 – la revisione del sistema delle sanzioni, ed es. è prevista la pena dell'arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. In caso di colpa dell'azienda in un infortunio con feriti o morti, vengono applicati ai responsabili sanzioni amministrative fino a € 1.500.000,00 e la sospensione dell'attività.

DATORE di LAVORO

Ha la responsabilità dell'organizzazione della unità produttiva ed esercita i poteri decisionali e di spesa



OBBLIGHI NON DELEGABILI

1 – Valutazione dei rischi

2 – Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

DATORE di LAVORO

OBBLIGHI



- NOMINA del Medico Competente
- DESIGNA addetti antincendio, pronto soccorso
- AFFIDA i compiti tendo conto delle capacità
- FORNISCE ai lavoratori i necessari DPI
- INFORMA, FORMA e ADDESTRA i lavoratori e i RLS
- CONSENTE ai lavoratori, mediante i RLS, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza
- ELABORA documento valutazione rischi
- CONVOCA riunione periodica in attività con più di 15 dipendenti
- COMUNICA all'INAIL ogni anno i nominativi degli RLS
- VERIFICA se i lavoratori che sono adibiti a mansioni hanno o meno una specifica prescrizione di idoneità

SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE

D.Lgs. 81/08 Artt. 31-33

Il Servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal Datore di lavoro (art. 33 comma 3)

Responsabile del SPP

Addetti del SPP

- Devono possedere capacità e requisiti professionali adeguati
- Interni all'azienda o esterni per integrare l'azione di prevenzione e protezione



SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE

D.Lgs. 81/08 Artt. 31-33

COMPITI

- **INDIVIDUA e VALUTA** i fattori di rischio
- **ELABORA** le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo
- **ELABORA** le procedure di sicurezza
- **PARTECIPA** alle consultazioni e alla riunione periodica art. 35
- **PROPONE** programmi di formazione dei lavoratori
- **FORNISCE** le informazioni ai lavoratori


MEDICO COMPETENTE

D.Lgs. 81/08 Artt. 38-39

Laureato con specializzazione in medicina del lavoro (o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o igiene e medicina preventiva)

Effettua la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori esposti a rischio

- **EFFETTUA** le visite mediche sui lavoratori (preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, per cambio di mansione, alla cessazione del rapporto di lavoro)
- **INFORMA** i lavoratori sull'esito della visita medica
- **ISTITUISCE** le cartelle sanitarie dei lavoratori
- **INFORMA** gli RLS dei risultati degli accertamenti effettuati in forma anonima e collettiva
- **RICEVE** dal Datore di lavoro le informazioni sui processi produttivi e i relativi rischi
- **PARTECIPA** alla riunione periodica
- **ESPRIME** giudizi di idoneità
- **VISITA** gli ambienti di lavoro



Contro tale giudizio il lavoratore può ricorrere entro 30 gg.

PREPOSTO

D.Lgs. 81/08 Art. 2 comma 1 lettera e)

*"... persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione** delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale **potere di iniziativa** ."*




LAVORATORE e SOGGETTI EQUIPARATI

D.Lgs. 81/08 Art. 2 comma 1 lettera a)

- *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione*

Devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro



LAVORATORI

D.Lgs. 81/08 Art. 20

OBBLIGHI



SANZIONI PENALI

- **CONTRIBUISCONO** agli adempimenti degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
- **OSSERVANO** le disposizioni e istruzioni ricevute
- **UTILIZZANO** in maniera corretta attrezzature, ecc.
- **UTILIZZANO** in modo appropriato i Dpi
- **SEGNALANO** al Datore situazioni di pericolo
- **NON RIMUOVONO** o **MODIFICANO** i dispositivi di sicurezza
- **NON COMPIONO** operazioni non di loro competenza
- **SI SOTTOPONGONO** ai programmi di formazione e addestramento ed ai controlli sanitari

LAVORATORI

DIRITTI

- **CONTRIBUISCONO** insieme al Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti agli adempimenti riguardanti la sicurezza
- Sono **FORMATI** e **INFORMATI** sui rischi dell'attività lavorativa svolta
- **ELEGGONO** il RLS
- Lasciano il posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato ...

RAPPRESENTATE dei LAVORATORI per la SICUREZZA

D.Lgs. 81/08 Art. 50

Eletto o designato

Partecipa alle procedure di prevenzione in rappresentanza dei lavoratori



- PARTECIPA alla riunione periodica art.35
- PROMUOVE l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure idonee per la tutela della salute e l'integrità fisica dei lavoratori
- AVVERTE il Responsabile sui rischi individuati
- Libero ACCESSO ai luoghi di lavoro e alla documentazione sulla sicurezza

RAPPRESENTATE dei LAVORATORI per la SICUREZZA

D.Lgs. 81/08 Art. 50

■ E' CONSULTATO su:



- RICEVE informazioni dagli organi di vigilanza
- Formula OSSERVAZIONI in occasioni di visite di controllo o vigilanza
- DISPONE di permessi e strumenti per svolgere la sua attività
- RICEVE informazioni su rischi, macchinari, sostanze, ecc..

Soggetti dell'obbligo di sicurezza (D.Lgs. 81/084)

Datore di Lavoro

Legale Rappresentante o
Soggetto di vertice dell'azienda

Dirigenti

Responsabili delle Unità produttive

Preposti

Lavoratori che svolgono attività di
coordinamento

Lavoratori

RSPP

Medico
Competente

RLS

VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.Lgs. 81/08 Artt. 28-29


Da attuare all'inizio dell'attività e ogni qualvolta si modificano situazioni di rischio. Va riepilogata in un documento.

Il Datore di Lavoro
in collaborazione con RSPP e Medico Competente

Elabora il documento a conclusione della valutazione

Il documento deve contenere:

1. Relazione sulla valutazione dei rischi
2. Indicazione delle misure di prevenzione e protezione ed i Dpi
3. Il programma per garantire il miglioramento della sicurezza nel tempo
4. L'individuazione delle procedure per attuare le misure da realizzare ed i ruoli coinvolti



FORMAZIONE, INFORMAZIONE e ADDESTRAMENTO

D.Lgs. 81/08 Art. 37

Ogni lavoratore riceve una:



FORMAZIONE SUFFICIENTE E ADEGUATA SU

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

FORMAZIONE

La formazione è un obbligo del Datore di Lavoro e deve avvenire in orario di lavoro e a spese del datore di lavoro

- Deve essere periodicamente ripetuta
- Il contenuto deve essere facilmente comprensibile anche per i lavoratori immigrati
- Le competenze acquisite sono registrate nel libretto formativo del cittadino rilasciato dalla Regione



ADDESTRAMENTO

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.




La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Gli RLS, gli Addetti antincendio e Pronto Soccorso hanno diritto ad una formazione specifica

Le RELAZIONI

La procedura di prevenzione si basa sulle relazioni fra i soggetti



ISTITUZIONI

D.Lgs. 81/08 Art. 13

Vigilanza e Controllo:

AZIENDE USL

Applicazione normativa

VIGILI del FUOCO

Prevenzione incendi e
emergenza



REGIONI e Prov. Aut.

Industrie estrattive di II
cat., acque minerali e
termali

**MINISTERO dello
Sviluppo
Economico**
Settore minerario

ISTITUZIONI

D.Lgs. 81/08 Art. 13

Vigilanza e Controllo:

ISPETTORATO del LAVORO

- a) attività nel settore delle **costruzioni edili** o di genio civile e lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, **opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi**, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; **lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi**;
- b) lavori mediante cassoni in aria compressa e **lavori subacquei**;
- c) ulteriori attività lavorative comportanti **rischi particolarmente elevati**, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute.

PROCEDURA SANZIONATORIA

D.Lgs. 81/08 Artt. 55-61

Art. 89 - DATORE di LAVORO e DIRIGENTI

- *Arresto fino a 8 mesi*
- *Ammenda fino a € 15000*

Art. 90 - PREPOSTI

- *Arresto da 1 a 3 mesi*
- *Ammenda da € 300 a € 900*

Art. 91 - PROGETTISTI, FABBRICANTI e INSTALLATORI

- *Arresto fino a 8 mesi*
- *Ammenda fino a € 45000*

Art. 92 - MEDICO COMPETENTE

- *Arresto fino a 3 mesi*
- *Ammenda fino a € 5000*

Art. 93 - LAVORATORI

- *Arresto fino a 1 mese*
- *Ammenda da € 200 a € 600*

PROCEDURA SANZIONATORIA

D.Lgs. 81/08 Art. 302

Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto il giudice applica, in luogo dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.

La sostituzione **non è in ogni caso consentita:**

- a) quando la violazione abbia avuto un **contributo causale** nel verificarsi di un **infortunio** sul lavoro;
- b) quando il fatto è stato commesso da **soggetto che abbia già riportato condanna** definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.



PROCEDURA SANZIONATORIA

D.Lgs. 81/08 Art. 303

Circostanza attenuante

1. La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la **pena dell'arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo** per il contravventore che, entro i termini di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, **si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.**
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell'articolo 302.

